

Procedura N. 5187/19 V.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di BARI  
Sezione IV CIVILE

**Il Giudice**

Visto il ricorso con il quale Convertini Giovanna ha proposto un accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7 L.3/12 ed in caso di esito negativo di essere ammessa alla procedura di della proposta in per l'apertura di liquidazione del patrimonio ex art.t 14 e ss. l. n. 3 del 2012 nonché la relazione del professionista delegato;

esaminati gli atti;

rilevato che l'accordo suddetto non è stato raggiunto avendo l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, costituente l'intero ceto creditorio, espresso voto sfavorevole alla proposta;

considerato che, a norma dell'art. 15, 9° comma, l. n. 3 del 2012, *"I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all' articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato"*;

considerato che la ricorrente:

- a) non e' soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;
- b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altri procedimenti di cui al presente ricorso;
- c) ha fornito la documentazione prevista;

ritenuta la competenza territoriale;

vista la relazione del professionista di cui sopra e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14 ter l. n. 3 del 2012;

verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

ritenuto che deve essere nominato un liquidatore il quale dovrà procedere alla liquidazione dell'immobile di proprietà della ri-

corrente; che va determinata in € 410,00 mensili la somma necessaria per il sostentamento della ricorrente e della sua famiglia come dalla stessa indicato;

**P.Q.M.**

Dichiara aperta la procedura di liquidazione;

nomina liquidatore l'avv. Pietro Carrozzini;

stabilisce darsi idonea pubblicità sul siti della Corte di Appello e del Tribunale del ricorso e del presente decreto a mezzo del liquidatore e la annotazione degli stessi nel registro delle imprese;

ordina la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, presso la Conservatoria dei RR.II. competente;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;


ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

determina in € 410,00 mensile occorrente per il sostentamento della ricorrente e della sua famiglia

manda al liquidatore per l'esecuzione e per i compiti di cui all'art. 14 sexies l. n. 3 del 2012.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Bari, 21.1.2020

Bari 21, 1. 2020  


Il Giudice  
dott. Nicola Maglietti

